

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 562

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 novembre 2005)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), che delega il Governo ad adottare disposizioni sanzionatorie per le violazioni di direttive e di regolamenti comunitari.

Il provvedimento in esame stabilisce le sanzioni per i vettori aerei che violano le disposizioni contenute nel Regolamento 261/2004 (CE), che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato.

Lo stesso provvedimento individua nell'ENAC l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento comunitario e dell'irrogazione delle sanzioni.

Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli.

Articolo 1

Esplicita il campo di applicazione del presente decreto.

Articolo 2

Individua nell'ENAC l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento comunitario 261/2004 (CE) e dell'irrogazione delle sanzioni previste con il presente decreto.

Articolo 3

Prevede le sanzioni conseguenti al negato imbarco, disciplinato all'articolo 4 del Regolamento comunitario.

Articolo 4

Prevede le sanzioni conseguenti alla cancellazione del volo, disciplinato all'articolo 5 del Regolamento comunitario.

Articolo 5

Prevede le sanzioni conseguenti al ritardo del volo, disciplinato all'articolo 6 del Regolamento comunitario.

Articolo 6

Prevede sanzioni per il vettore aereo che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 10 del Regolamento comunitario (sistemazione in classe superiore o inferiore).

Articolo 7

Prevede le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento comunitario (precedenza ed assistenza alle persone con mobilità ridotta e ai bambini non accompagnati).

Articolo 8

Prevede sanzioni per il vettore aereo che non adempie agli obblighi informativi stabiliti dall'articolo 14 del Regolamento comunitario.

Articolo 9

Prevede le modalità di attribuzione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

Si precisa che dall'attuazione del presente decreto legislativo non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

Si segnala, infine, che risulta aperta una procedura di infrazione (n. 2005/2052) in ordine al ritardo nell'adozione del regime sanzionatorio.

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

Vista la legge del 18 aprile 2005, n. 62 (“legge comunitaria 2004”), ed in particolare l’articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie;

Visto il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ed in particolare l’articolo 16, relativo alle violazioni delle disposizioni ivi contenute;

Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)

Visto il decreto legge dell’8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile;

Visto il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti ;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1
(oggetto)

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1174 dal Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di seguito denominato “Regolamento”.

Art. 2

(organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni)

1. L'ENAC è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento ed irroga le sanzioni amministrative previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 3

(negato imbarco)

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 4 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 4

(cancellazione del volo)

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 5

(ritardo)

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.

Art. 6

(sistemazione in classe superiore o inferiore)

1. Il vettore che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 10 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro mille ad euro cinquemila.

Art. 7

(precedenza ed assistenza alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati)

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 11 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.

Art. 8

(obbligo d'informazione)

1. Il vettore aereo che viola gli obblighi informativi previsti dall'articolo 14 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.

Art. 9

(attribuzione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attribuzione, anche all'ENAC, delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.